

Registro dei verbali della seduta DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DI REGGIO EMILIA

SEDUTA DEL 26/07/2018

Delibera n. 18

Riguardante l'argomento inserito al n. 1 dell'ordine del giorno:

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON I COMUNI CAPIDISTRETTO PER LA GESTIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2020

L'anno **duemiladiciotto** questo giorno **26** del mese di **luglio**, alle ore **13:15**, in Reggio Emilia, nell'apposita sala consiliare, si è riunito il Consiglio Provinciale in seduta pubblica per trattare le materie iscritte all'ordine del giorno. Rispondono all'appello nominale fatto dal Segretario per invito del **Presidente Manghi Giammaria**, i Signori:

MANGHI GIAMMARIA	Presente
AGUZZOLI CLAUDIA DANA	Presente
CASALI PAOLA	Presente
MALAVASI ILENIA	Presente
MAMMI ALESSIO	Assente
MORELLI MARIACHIARA	Presente
MORETTI MARCELLO	Presente
SACCARDI PIERLUIGI	Presente
FANTINATI CRISTINA	Presente
BIGI MAURO	Assente
GUIDETTI SIMONA	Presente
MANARI ANTONIO	Presente
DELSANTE PAOLO	Assente

Presenti n. **10** Assenti n. **3**

Hanno giustificato l'assenza i consiglieri: Delsante, Mammi, Bigi.

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale Dott. Tagliavini Stefano**.

Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei Consiglieri presenti per validamente deliberare, apre la seduta.

Come scrutatori vengono designati: Morelli, Moretti, Fantinati.

Si dà atto che la registrazione audio della seduta è conservata presso la segreteria generale.

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Visti:

- la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare, gli articoli 30, 42 e 107;
- il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative a scuole di ogni ordine e grado" che prevede l'utilizzo degli edifici e attrezzature scolastiche, comprese palestre e impianti sportivi, per attività che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile e prevede altresì la facoltà degli Enti Locali proprietari di disporre la temporanea concessione degli edifici e delle attrezzature scolastiche, previo assenso dei consigli di circolo o di istituto, nel rispetto dei criteri stabiliti dal consiglio scolastico provinciale ai sensi dell'art. 22, comma 1, lett. f) del medesimo D.Lgs. 297/94;
- la Legge 289/2002, art. 90 comma 26, che stabilisce che le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell'attività didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurricolari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti;

Dato atto che:

- il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 24 del 21/07/2016 ha approvato le Convenzioni con i Comuni capidistretto (Castelnovo nè Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano) per la gestione, in orario extrascolastico, delle palestre provinciali annesse agli Istituti scolastici di secondo grado ubicati nel loro territorio, per il periodo 01/08/2016 – 31/07/2017;
- successivamente la Provincia di Reggio Emilia ha proceduto al rinnovo delle suddette convenzioni per il periodo 01/08/2017 – 31/07/2018, con lettere inviate via PEC ai Comuni capidistretto nel mese di giugno 2017, avvalendosi della possibilità di rinnovo per un ulteriore anno prevista dall'art. 2 della convenzione in parola;
- la modalità del convenzionamento con le amministrazioni comunali per la gestione delle proprie palestre in orario extrascolastico, praticata dalla Provincia fin dal 1998, ha rappresentato la soluzione più conveniente ed efficace per coniugare le esigenze del mondo sportivo locale, caratterizzato dalla presenza di un forte tessuto associativo, con l'attività didattica degli Istituti scolastici, favorendo la più ampia diffusione della pratica sportiva in zone del territorio scarsamente dotate di idonee strutture impiantistiche in coerenza con quanto stabilito dalla vigente normativa e dagli orientamenti programmatici della Provincia di Reggio Emilia;
- la Convenzione sopra citata prevede, altresì, l'utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale in orario scolastico, per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive, laddove gli impianti

sportivi provinciali annessi agli istituti scolastici presenti nei comuni sopra elencati, non siano sufficienti a garantire il completamento del fabbisogno orario curricolare quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre", predisposto ogni anno dal Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio e autorizzato dal Comune;

- l'esito positivo dell'esperienza maturata nel corso di questi anni ha pertanto consolidato un proficuo sistema di relazioni fra amministrazioni locali, istituzioni scolastiche e terzo settore tale da suggerire la prosecuzione del rapporto di collaborazione nei termini delle Convenzioni in scadenza il 31 luglio 2018;
- i cinque Comuni capidistretto (Castelnovo ne' Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano), hanno espresso parere favorevole in ordine all'approvazione del testo di Convenzione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2020, salvo rinnovo espresso per una sola volta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio, ritenuto idoneo ad assolvere sia le esigenze delle associazioni sportive che quelle degli Istituti scolastici;
- le Convenzioni verranno sottoscritte dalla Dirigente *ad interim* del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, ad esecutività del presente atto;
- le palestre provinciali sono quelle annesse ai seguenti Istituti scolastici presenti nei Comuni capidistretto:
 - ✓ Istituto Superiore "Cattaneo – Dall'Aglio" di Castelnovo nè Monti;
 - ✓ Istituto Tecnico "Einaudi" di Correggio;
 - ✓ Istituto Superiore "Russell" di Guastalla;
 - ✓ Istituto Superiore "D'Arzo" di Montecchio;
 - ✓ Istituto Superiore "Gobetti" di Scandiano;

Visto l'allegato schema di Convenzione che disciplina le condizioni giuridiche ed economiche del servizio a carico di entrambe le Amministrazioni;

Dato atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà a definire:

- gli importi da corrispondere ai Comuni di Castelnovo nè Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano, che saranno imputati alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U 1040102003 del Bilancio 2018 ed al corrispondente cap. 726/1 "Rimborso spese di gestione ai Comuni per utilizzo palestre" istituito nel PEG 2018;
- gli importi da introitare dai Comuni di Castelnovo nè Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano, che verranno accertati al Titolo 3, Tipologia 100, codice del piano dei conti 3010201006 del Bilancio 2018 ed al corrispondente capitolo Entrata 584 istituito nel PEG 2018, con esigibilità 2018;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la Dirigente *ad interim* del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio;

Visto il parere favorevole della Dirigente *ad interim* del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio in ordine alla regolarità tecnica del presente atto;

Visto il parere favorevole della Dirigente del Servizio Bilancio in ordine alla regolarità contabile del presente atto;

Udita la relazione illustrativa della **Vicepresidente Ilenia Malavasi**, Consigliere delegato competente, e preso atto che nessuno chiede di intervenire;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Mammi Alessio, Bigi Mauro, Delsante Paolo)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 10	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi, Fantinati Cristina, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

All'unanimità

DELIBERA

- di approvare, per le ragioni in narrativa esposte, per il periodo 01/08/2018 - 31/07/2020, salvo rinnovo espresso per una sola volta compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio, il testo delle Convenzioni con i Comuni di Castelnovo nè Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio Emilia e Scandiano che disciplinano l'utilizzo, in orari extrascolastici, delle palestre provinciali annesse ai seguenti Istituti scolastici di secondo grado ubicati nel territorio dei comuni stessi, alle condizioni di cui all'allegato schema di convenzione, che costituisce parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione:
 - ✓ Istituto Superiore "Cattaneo – Dall'Aglio" di Castelnovo nè Monti;
 - ✓ Istituto Tecnico "Einaudi" di Correggio;
 - ✓ Istituto Superiore "Russell" di Guastalla;
 - ✓ Istituto Superiore "D'Arzo" di Montecchio;
 - ✓ Istituto Superiore "Gobetti" di Scandiano;
- di dare atto che la Convenzione in parola prevede, altresì, l'utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale in orario scolastico, per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive, laddove gli impianti sportivi provinciali annessi agli istituti scolastici sopra elencati, non siano sufficienti a garantire il completamento del fabbisogno orario curricolare quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" predisposto ogni anno dal Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio e autorizzato dal Comune;

- di dare, altresì, atto che con successiva determinazione dirigenziale si procederà a definire:
 - ✓ gli importi da corrispondere ai Comuni di Castelnovo nè Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano, che saranno imputati alla Missione 4 Programma 2 codice del Piano dei Conti Integrato U 1040102003 del Bilancio 2018 ed al corrispondente cap. 726/1 "Rimborso spese di gestione ai Comuni per utilizzo palestre" istituito nel PEG 2018;
 - ✓ gli importi da introitare dai Comuni di Castelnovo nè Monti, Correggio, Guastalla, Montecchio e Scandiano, che verranno accertati al Titolo 3, Tipologia 100, codice del piano dei conti 3010201006 sul Bilancio 2018 ed al corrispondente capitolo Entrata 584 istituito nel PEG 2018, con esigibilità 2018;
- di autorizzare la Dirigente *ad interim* del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio, o chi per essa, a sottoscrivere la convenzione ad avvenuta esecutività del presente atto;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990 è la Dirigente *ad interim* del Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio;

Infine,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Attesa l'urgenza che riveste l'esecutività della presente deliberazione;

Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

A seguito di votazione effettuata con il sistema del voto elettronico, il cui esito viene proclamato dal Presidente come segue:

Presenti alla seduta	n. 10	(assenti: Mammi Alessio, Bigi Mauro, Delsante Paolo)
Presenti alla votazione	n. 10	
Voti favorevoli	n. 10	(Manghi Giammaria, Aguzzoli Claudia Dana, Casali Paola, Malavasi Ilenia, Morelli Mariachiara, Moretti Marcello, Saccardi Pierluigi, Fantinati Cristina, Guidetti Simona, Manari Antonio)
Voti contrari	n. 0	
Astenuti	n. 0	

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

ALLEGATI:

-
- Bozza di Convenzione;
- Parere di regolarità tecnica;
- Parere di regolarità contabile.

Presidente della Provincia
F.to Manghi Giammaria

Vice Segretario Generale
F.to Tagliavini Stefano

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)

Si attesta che la presente copia, composta di n. ... fogli, è conforme in tutte le sue componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti.

Reggio Emilia, li.....Qualifica e firma

ALLEGATO

Convenzione con il Comune di per l'utilizzo, in orari extrascolastici, della palestra di proprietà della Provincia annessa all'Istituto scolastico per il periodo 1.08.2018 - 31.07.2020.

Art. 1

La presente convenzione stipulata fra Provincia di Reggio Emilia, concedente, e Comune di, in qualità di concessionario, e così definito nel seguito della presente convenzione, ha come oggetto l'utilizzo della palestra annessa all'Istituto scolastico, di proprietà provinciale, in orari extrascolastici per favorire nella realtà locale la pratica di attività motorie e sportive.

Resta inteso che la priorità nell'utilizzo di detto impianto è riservata all'Istituto scolastico.

Successivamente alla determinazione del calendario scolastico il concessionario potrà provvedere all'assegnazione definitiva dei turni di allenamento richiesti da Società o Gruppi sportivi.

La presente ha per oggetto, altresì, l'utilizzo di impianti sportivi comunali da parte di Istituti Scolastici di competenza provinciale in orario scolastico per lo svolgimento dell'attività curricolare di scienze motorie e sportive.

Art. 2

La presente convenzione ha validità a decorrere dal 1 agosto 2018 sino al 31 luglio 2020, salvo rinnovo espresso per una sola volta, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili a bilancio.

Eventuali modifiche e variazioni alla presente convenzione, concordate fra gli Enti, saranno adottate con appositi atti assunti dagli organi competenti delle Amministrazioni stesse.

Per particolari esigenze sarà possibile, all'inizio di ogni stagione sportiva, concordare tra la Provincia e ciascun concessionario ulteriori precisazioni e modalità di dettaglio nel rispetto della presente convenzione.

Tali nuove modalità saranno formalizzate dai due Enti attraverso atti separati.

Art. 3

Per un efficace utilizzo della struttura spetterà al Comune stilare, entro il 31 agosto di ogni anno, il calendario provvisorio di uso extrascolastico della palestra ed entro il 31 ottobre, il calendario definitivo, sulla base delle disponibilità temporali non interferenti con gli orari di utilizzo scolastico e con validità fino al 31 luglio dell'anno successivo.

Copia del calendario dovrà essere inviato, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla sua predisposizione, al Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia e contenere, relativamente ad ogni stagione sportiva:

- l'elenco delle società fruitrici con indicazione dei turni e delle fasce orarie loro riservate;

- il nominativo, l'indirizzo e il numero telefonico del rappresentante di Società o Gruppo Sportivo che sarà responsabile, nei confronti della Provincia e del Comune per quanto di rispettiva competenza:
 - a) del corretto uso dei locali e dei beni di proprietà da parte delle persone che accederanno alle aree interne ed alle strutture della scuola;
 - b) della sicurezza dei locali e dei beni di proprietà della Provincia nelle fasce di utilizzo assegnate.

Art. 4

Il concessionario e gli assegnatari dell'utilizzo della palestra in uso extrascolastico non possono accedere agli ambienti ed alle strutture scolastiche non oggetto della concessione a garanzia della segretezza di documenti di archivio o d'ufficio.

E' fatta comunque salva la possibilità di accesso alle utenze di servizio della palestra.

Art. 5

La Provincia si riserva il diritto di utilizzo dell'impianto oggetto di concessione in occasione di specifiche iniziative e senza incidere su eventuali utilizzi per manifestazioni già programmate.

In questo caso la Provincia è tenuta a comunicare all'Ente concessionario le giornate e/o gli orari di utilizzo con congruo anticipo.

Art. 6

Sono in capo al Comune la custodia, pulizia, apertura e chiusura della palestra e degli ingressi all'area scolastica entro cui si trova la palestra, durante gli orari d'uso extrascolastico, in modo diretto oppure ricorrendo a terzi, secondo le vigenti norme di Legge o affidando tali compiti a Società o Gruppi utilizzatori.

In quest'ultimo caso le eventuali convenzioni, o accordi scritti, dovranno essere trasmessi in copia al concedente, entro 10 giorni naturali e consecutivi dalla loro sottoscrizione.

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario ed i propri collaboratori o società e gruppi sportivi affidatari dei servizi di cui al presente articolo.

Art. 7

Gli impianti sportivi ed i relativi locali di servizio dovranno essere lasciati in perfette condizioni di pulizia a seguito dell'utilizzo extrascolastico. Al fine del continuo mantenimento delle condizioni di pulizia dei locali, il concessionario e l'Istituto scolastico dovranno accordarsi direttamente sulle modalità organizzative.

Art. 8

Il personale di custodia impiegato dal concessionario durante l'uso delle strutture, è responsabile dell'osservanza di quanto contenuto nella presente convenzione anche per quanto attiene al successivo art. 13.

Solo il personale di custodia dovrà essere dotato delle chiavi di accesso all'impianto. In presenza di danni rilevati prima, durante o dopo l'utilizzo dei

locali, in orari extrascolastici, solo il personale di custodia dovrà stilare apposito verbale dell'accaduto e trasmetterlo tempestivamente ai competenti uffici del Comune e della Provincia.

Art. 9

Per i danni arrecati agli impianti da parte degli assegnatari designati dal concessionario, questi risponderà direttamente alla Provincia e dovrà pagare gli oneri per gli interventi di ripristino che saranno eseguiti d'intesa con il Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia. In tali casi, il Comune può valutare di revocare l'affidamento della gestione alle Società o Gruppi Sportivi, prevedendolo in apposita clausola negli atti di concessione d'uso.

Allo stesso modo, la Provincia dovrà farsi carico dei danni arrecati dagli Istituti Scolastici agli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 10

Annualmente, entro il mese di giugno, il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia provvederà a comunicare al Comune concessionario i costi annuali delle utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo in orario extra-scolastico degli impianti sportivi concessionati, calcolate sulla base del calendario di utilizzo di cui all'art. 3.

Il versamento degli oneri economici, da parte del concessionario alla Provincia, validati dallo stesso sulla base dei propri registri di presenza, dovrà avvenire entro due mesi dal ricevimento del consuntivo dei costi annuali delle utenze.

Art. 11

L'utilizzo da parte di Istituti scolastici di competenza provinciale di impianti sportivi di proprietà comunale, dovrà essere concordato prima dell'inizio di ogni anno scolastico dagli Istituti interessati con il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia sulla base del fabbisogno quantificato dal "Piano Utilizzo Palestre" e autorizzato dal Comune e non potrà, di norma, superare il monte ore che in quella sede verrà stabilito. Inoltre, il Comune interessato, entro il mese di giugno, dovrà fornire il quadro dei costi annuali sostenuti per le utenze relative all'anno precedente, imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo concordato ad inizio di ogni anno scolastico. Il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia provvederà, entro due mesi dal ricevimento del consuntivo degli oneri di gestione, al versamento al Comune degli oneri stessi.

Il conteggio dei costi annuali delle utenze imputabili pro-quota alle ore di effettivo utilizzo, dovrà essere effettuato con riferimento all'anno solare.

Tutte le richieste di utilizzo di impianti sportivi comunali individuati come sopra per l'utilizzo scolastico e che non rientrino nel monte ore concordato ad inizio anno scolastico, dovranno essere concordate dagli istituti interessati con il Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio della Provincia e autorizzate dal Comune e i relativi costi saranno calcolati con le stesse modalità di cui al paragrafo precedente.

Al di fuori del monte ore concordato prima di inizio anno scolastico, possono essere previsti anche utilizzi occasionali di impianti sportivi di proprietà comunale diversi dalle palestre (ad es. campi da calcio, pista di atletica leggera, piscina, campi da tennis ecc). L'uso sarà di volta in volta concordato con il competente ufficio comunale con richiesta scritta corredata di autorizzazione della Provincia. Il corrispettivo dell'utilizzo dovrà essere erogato dalla Provincia al Comune sulla base delle tariffe orarie di utilizzo degli impianti sportivi comunali che saranno comunicate alla Provincia stessa entro il 31 agosto di ogni anno.

Le entrate derivanti dall'applicazione di tariffe orarie per l'utilizzo extrascolastico saranno introitate dal concessionario sulla base del tariffario determinato annualmente dal Comune.

Art. 12

Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti sportivi di proprietà provinciale, finalizzati a mantenere in efficienza gli stessi per l'attività scolastica, sono a carico della Provincia e verranno effettuati dal Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia.

Il concessionario potrà, inoltre, eseguire opere o interventi sia rivolti al buon stato di conservazione degli impianti, sia conseguenti a sopraggiunte esigenze, previa autorizzazione scritta del Servizio competente in materia di manutenzione del Patrimonio della Provincia, definizione degli oneri sostenuti e loro imputazione. I lavori dovranno svolgersi sotto la direzione e sorveglianza dello stesso servizio provinciale.

Art. 13

La Provincia è sollevata da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi riconducibile all'utilizzo extrascolastico della palestra.

Il concessionario dovrà provvedere alla copertura assicurativa relativa allo svolgimento di attività sportive che prevedano l'utilizzo delle strutture e degli impianti all'interno delle aree di proprietà provinciale, in giorni ed orari extrascolastici.

Il concessionario è sollevato da ogni responsabilità patrimoniale e civile nei confronti di terzi per l'utilizzo scolastico degli impianti di sua proprietà.

Art. 14

Il concedente, attraverso i propri uffici competenti, si riserva nei modi e nei tempi che riterrà opportuni, di effettuare controlli utili alla verifica dell'applicazione della presente convenzione e delle condizioni delle strutture.

Art. 15

Nei locali della palestra e negli spogliatoi è severamente vietato fumare così come è vietato accedere al terreno di gioco con calzature non idonee allo scopo.

E' consentita la pratica del gioco del calcetto solo ed esclusivamente se attuata con materiali idonei a non arrecare danni alle strutture ed agli impianti della palestra.

Sarà inoltre interdetto l'accesso di mezzi privati all'interno dell'area scolastica, qualora recintata e dotata di appositi parcheggi esterni, fatta eccezione per i mezzi di soccorso; in tal caso il transito nell'area di pertinenza scolastica è consentito solo ai pedoni.

Art. 16

Il numero di persone a cui è consentito l'accesso negli spazi riservati non potrà superare il limite massimo fissato dal certificato di agibilità, fatta salva la possibilità di deroga per eventi occasionali secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.

Il Comune e le Società sportive, per le fasce di loro utilizzo, dovranno attuare quanto disposto all'Art. 19, D.M. 18.3.1996: "Gestione della sicurezza".

Art. 17

La predisposizione di strutture ed impianti permanenti per la pubblicità visiva (tabelloni, striscioni, stendardi, schermi e strisce luminose, ecc.) è subordinata all'autorizzazione della Provincia.

Il concessionario, o chi per esso, è tenuto a provvedere, in proprio, a tutte le incombenze amministrative per le relative autorizzazioni.

Art. 18

Il concessionario dovrà affiggere all'interno dei locali avvisi scritti in ordine alle norme comportamentali innanzi richiamate.

Art. 19

La mancata osservanza di una o più condizioni previste dalla presente convenzione potrà essere causa di revoca della concessione d'uso degli impianti o a temporanea sospensione.

Le parti hanno comunque la facoltà di recedere dalla presente convenzione prima della scadenza del termine comunicando la decisione con preavviso di tre mesi e mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 20

Per eventuali iniziative di carattere extrasportivo, da effettuarsi all'interno della palestra oggetto della presente convenzione, il concessionario dovrà inoltrare specifica richiesta di autorizzazione alla Provincia la quale si riserva di concederne l'utilizzo a proprio insindacabile giudizio.

p. la Provincia di Reggio Emilia
La Dirigente *ad interim* del Servizio
Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

p. il Comune di

Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2018/888

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON I COMUNI CAPIDISTRETTO
PER LA GESTIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE ANNESSE
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2020

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Tecnica: FAVOREVOLE

Li, 24/07/2018

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
INTERESSATO

F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Servizio/Ufficio: Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio
Proposta N° 2018/888

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON I COMUNI CAPIDISTRETTO
PER LA GESTIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE ANNESSE
AGLI ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO 01/08/2018 - 31/07/2020

PARERE AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18/08/2000,
N°267.

Regolarità Contabile: FAVOREVOLE

Li, 24/07/2018

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

F.to DEL RIO CLAUDIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

**DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO PROVINCIALE
N. 18 DEL 26/07/2018**

**APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONI CON I COMUNI CAPIDISTRETTO
PER LA GESTIONE, IN ORARIO EXTRASCOLASTICO, DELLE PALESTRE
ANNESSE AGLI ISTITUTI SCOLASTICI - PERIODO 01/08/2018 -
31/07/2020**

Ai sensi degli artt. 124 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 della L. 69/2009 si certifica che copia della suddetta deliberazione è pubblicata all'Albo pretorio, per 15 giorni consecutivi, dal 30/07/2018

Reggio Emilia, lì 30/07/2018

IL RESPONSABILE

F.to TIRABASSI ALFREDO LUIGI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.